

LINEE ESSENZIALI PER LE MISURE MINIME DI PRIVACY

Gli articoli da 33 a 36 del nuovo Codice sulla riservatezza sono dedicati alle “misure minime di sicurezza”. La novità introdotta dal testo unico è la presenza di un Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, che sostituisce il Regolamento delle misure minime di sicurezza: l'attuale DPR 318/99.

L'articolo 33 (misure minime) individua le misure minime di sicurezza in quelle “misure volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali”. Il seguente articolo 34 prende in considerazione i trattamenti con strumenti elettronici, mentre l'articolo 35 prende in considerazione i trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Non viene più considerata la suddivisione, molto dibattuta, tra “elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico” e “elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico”.

L'articolo 34 (trattamenti con strumenti elettronici) prevede le seguenti misure minime di sicurezza (nei modi previsti dal disciplinare tecnico):

- autenticazione informatica;
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

L'articolo 35 (trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici) prevede le seguenti misure minime di sicurezza (nei modi previsti dal disciplinare tecnico):

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Il disciplinare tecnico dovrà essere aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore (ex art. 36 Codice in materia di protezione dei dati personali).